



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo  
Caterina Capegliota

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: [info@pomarascibetta.it](mailto:info@pomarascibetta.it)  
[www.pomarascibetta.com](http://www.pomarascibetta.com)  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

## News per i clienti dello studio

**N. 28**

**16 Maggio 2024**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Lo scadenziario di Giugno 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mele di giugno 2024** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### Le scadenze di Giugno 2024

Scadenza	Soggetto obbligato	Tributo/ Contributo	Adempimento
----------	--------------------	------------------------	-------------

<p><b>1 giugno</b></p>	<p>Imprese</p>	<p>Versamento una tantum</p>	<p>Termine, per i soggetti titolari di concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, per il versamento della rata degli importi dovuti al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024, in scadenza il 29.6.2023.</p> <p>Gli importi totali dovuti sono determinati calcolando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il corrispettivo unitario pagato per il nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento;</li> <li>• e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi, posseduti al 31.10.2022, maggiorato del 15% e proporzionato alla durata della proroga.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda il 2024, entro l'1.6.2024, è versata la seconda rata di pari importo dell'ammontare dei diritti novennali degli apparecchi, maggiorato del 15%. La prima rata di pari importo doveva essere versata entro il 15.1.2024</p>
<p><b>1 giugno</b></p>	<p>Imprese</p>	<p>Versamento una tantum</p>	<p>Termine, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta di giochi pubblici, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2024, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024, scadute il 31.12.2022.</p> <p>Gli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.</p> <p>Il corrispettivo una tantum è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calcolato in proporzione alla durata della proroga;</li> <li>• maggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;</li> <li>• versato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024)</li> </ul>

<p><b>1</b> <b>giugno</b></p>	<p>Imprese</p>	<p>Versamento una tantum</p>	<p>Termine, per i soggetti titolari di concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, per il versamento della rata del corrispettivo dovuto per il 2024, al fine della proroga a titolo oneroso delle suddette concessioni al 31.12.2024, scadute il 31.3.2023. Gli importi sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessorie alle predette concessioni e dalla normativa vigente.</p> <p>Il corrispettivo una tantum è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calcolato in proporzione alla durata della proroga;</li> <li>• maggiorato del 15% rispetto alla previsione delle norme in vigore;</li> <li>• versato in due rate di pari importo per il 2023 (15.7.2023 e 1.10.2023) e per il 2024 (15.1.2024 e 1.6.2024).</li> </ul>
<p><b>2</b> <b>giugno</b></p>	<p>Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>Antiriciclaggio</p>	<p>Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.</p> <p>Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.</p> <p>Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;</li> <li>• effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;</li> <li>• ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e</li> </ul>

			<p>servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.</p> <p>Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;</li> <li>• gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di</li> <li>• adeguata verifica della clientela;</li> <li>• la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;</li> <li>• le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari</li> </ul>
<b>3 giugno</b>	Utilizzatori del Libretto famiglia	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.</p> <p>Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piccoli lavori domestici;</li> <li>• assistenza domiciliare di bambini e anziani;</li> <li>• insegnamento supplementare.</li> </ul> <p>Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscono delle attività degli</p>

			steward negli impianti sportivi
<b>3 giugno</b>	Datori di lavoro	Comunicazione al Ministero del Lavoro	<p>Inizia la possibilità per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti di compilare e trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023. Per le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti la redazione del rapporto su base volontaria.</p> <p>Il rapporto deve essere trasmesso entro il 15.7.2024</p>
<b>4 giugno</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale il lavoratore può presentare l'istanza di riesame delle domande per l'indennità una tantum di 550 euro respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativi.</p> <p>L'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non inferiori a 7 settimane e</li> <li>• non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.</li> </ul> <p>I suddetti lavoratori, alla data della domanda, non dovevano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolari di altro rapporto di lavoro dipendente;</li> <li>• percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.</li> </ul> <p>Il termine vale anche per coloro che non avevano presentato domanda per l'indennità riferita al 2021, ma rientrano nella platea dei destinatari per effetto della norma di interpretazione autentica ex art. 18 co. 1 del DL 145/2023.</p> <p>I soggetti interessati hanno a disposizione 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio INPS 5.2.2024 n.491, per proporre il riesame (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva). Tale termine non è perentorio</p>

<b>5 giugno</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.</p> <p>Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.</p> <p>I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002</p>
<b>11 giugno</b>	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine finale, entro le ore 16:00, per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi (codice ATECO 49.41) che hanno presentato la domanda per i contributi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica dal 26.6.2023 all'11.8.2023, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione</p>
<b>12 giugno</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per depositare presso la sede sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il progetto di bilancio, con le Relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;</li> <li>• le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.</li> </ul> <p>Ai sensi dell'art. 2429 co. 3 c.c., tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione (28.6.2024).</p> <p>Secondo la giurisprudenza, i giorni che compongono il termine in questione sono "liberi" (il deposito, per essere tempestivo, deve, quindi, essere effettuato non oltre lo spirare del</p>

			<p>sedicesimo giorno anteriore a quello dell'assemblea).</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
<b>13 giugno</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Secondo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per il periodo contabile maggio-giugno;</li> <li>pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate, e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>13 giugno</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	<p>Termine ultimo, per le Spa e le Sapa con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla G.U.;</li> <li>su un quotidiano.</li> </ul> <p>Tale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (28.6.2024).</p> <p>Si precisa che la scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra</p>

			riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata
<b>14 giugno</b>	Banche, Poste	Versamento ritenute alla fonte	Termine per il versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi, pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente. Quando il termine cade in giorni non lavorativi, la scadenza è anticipata al giorno lavorativo precedente. Con riferimento al mese di giugno, cadendo il 16.6.2024 di domenica, il termine è anticipato al 14.6.2024
<b>14 giugno</b>	Datori di lavoro	Provvista anticipata mensile	Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");</li> <li>assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.</li> </ul> Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro. Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato al giorno bancario immediatamente precedente
<b>15</b>	Banche,	Antiriciclaggio	Termine per trasmettere in via telematica alla



<b>giugno</b>	Intermediari finanziari, Poste		<p>Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;</li> <li>• eseguite nel secondo mese precedente;</li> <li>• a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.</li> </ul> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
<b>15 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 giugno</b>	Pensionati	Adempimenti documentali	<p>Termine entro il quale i pensionati residenti all'estero, che hanno scelto quale mezzo di pagamento della pensione l'emissione e la spedizione di un assegno di deposito non trasferibile, di presentare a Citibank i dati bancari.</p> <p>In particolare, i pensionati residenti in Europa</p>

			riceveranno un modulo da Citibank, per acquisire i dati bancari per l'accredito futuro, da compilare e restituire entro il 15.6.2024, allegando la copia di un documento d'identità valido e un documento prodotto dall'istituto bancario estero nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie utili all'accredito, l'intestatario e l'eventuale cointestatario del conto
<b>17 giugno</b>	Enti commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento IMU	<p>Termine per il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2024.</p> <p>L'IMU dovuta per l'anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima con scadenza il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;</li> <li>• la seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l'anno in corso.</li> </ul> <p>Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.</p> <p>Con riguardo all'IMU dovuta per il 2024, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima rata deve essere versata entro il 17.6.2024 sulla base dell'aliquota e detrazione deliberata per il 2023 (in quanto il termine ordinario del 16.6.2024 cade di domenica);</li> <li>• la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2024, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote per il 2024.</li> </ul> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• fabbricati;</li> <li>• aree fabbricabili;</li> <li>• terreni agricoli.</li> </ul> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il giorno del trasferimento del possesso;</li> <li>• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.</li> </ul> <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;</li> <li>• per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento addizionale del 10%	<p>Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);</li> <li>• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).</li> </ul> <p>L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione</p>

			<p>dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione</p>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili</p>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	<p>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.</p> <p>L'acconto dell'addizionale comunale è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente;</li> <li>• trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.</li> </ul>

			Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
<b>17 giugno</b>	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in

			<p>partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p> <p>Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.</p> <p>Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di maggio 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di marzo 2024
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;</li> <li>• del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e</p>

	attività di tutoraggio		differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>17 giugno</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• committente (2/3);</li> <li>• collaboratore (1/3).</li> </ul> Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343
<b>17 giugno</b>	Condomini	Versamento ritenute alla fonte	Versamento, se non già effettuato in precedenza, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi</li> </ul>

			<p>dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro.</li> </ul> <p>Il condominio committente, infatti, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;</li> <li>• il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;</li> <li>• la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute</li> </ul>
<b>17</b>	Sostituti d'imposta	Versamento	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel



giugno		ritenute alla fonte	<p>mese di maggio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>• oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul> <p>Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.</p> <p>La disciplina prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;</li> <li>• il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.</p> <p>Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;</li> </ul>
--------	--	---------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Intermediari immobiliari	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.</p> <p>L'art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;</li> <li>intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.</li> </ul> <p>La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore.</p> <p>Ne deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;</li> <li>ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.</li> </ul> <p>La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve</p>
<b>17 giugno</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli</p>

			<p>così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Associazioni senza scopo di lucro	IVA	<p>Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.</p> <p>Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;</li> <li>• nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;</li> <li>• nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Contribuenti minimi	Versamento IVA	<p>Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di maggio.</p> <p>Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie</p>

			<p>di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;</li> <li>• acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.</p> <p>Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del settore privato;</li> <li>• con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).</li> </ul> <p>Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;</li> <li>• dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.</li> </ul> <p>L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.</p> <p>I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione</p>
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali.</p>

			I contributi previdenziali sono determinati dall'INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.</p> <p>In particolare, l'adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS), utilizzando il modello "F24" trasmesso dall'Istituto tramite Cassetto previdenziale.</p> <p>L'Istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura è stato introdotto dall'art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n.197 per il biennio 2023 - 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni</p>
<b>17 giugno</b>	Esperti contabili	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi minimi. La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo soggettivo;</li> <li>• contributo soggettivo supplementare;</li> <li>• contributo integrativo;</li> <li>• contributo di maternità</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie

			<p>ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.</p> <p>Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera</p>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	<p>Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese</p>
<b>17 giugno</b>	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.</p> <p>I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;</li> <li>• nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa</p>
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro	Denunce retributive e	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia</p>

		contributive	contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno)
<b>17 giugno</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPGI	Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro	Contributi CASAGIT	Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
<b>17 giugno</b>	Imprese	Versamento IMPI	Termine per il versamento della prima rata dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dovuta per il 2024 per le piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale. La disciplina dell'IMPI trova inoltre applicazione, limitatamente all'art. 38 co. 3, 4, 5, 6 e 7 del DL 124/2019, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino (art. 38 co. 8 del DL 124/2019, che prevede che rientri nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili). L'imposta è determinata applicando l'aliquota del 10,6 per mille, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 7,6 per mille di competenza dello Stato;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimanente 3 per mille di competenza del Comune.</li> </ul> <p>I Comuni non possono variare l'aliquota dell'IMPI (circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).</p> <p>La base imponibile va determinata in ragione del valore contabile della piattaforma, cui vanno applicati coefficienti aggiornati annualmente con apposito DM, ai sensi del rinvio recato dall'art. 38 co. 2 del DL 124/2019 al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dall'art. 1 co. 746 della L. 160/2019</p>
<b>17 giugno</b>	Enti non commerciali	Versamento IMU	<p>Termine per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2023;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per il 2024, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per il 2023.</li> </ul> <p>Il termine ordinario del 16.6.2024, cadendo di domenica, slitta al successivo lunedì 17.6.2024.</p> <p>La predetta disciplina dei versamenti ex art. 1 co. 763 della L. 160/2019 riguarda gli enti non commerciali di cui all'art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR che possiedono almeno un immobile esente, in quanto utilizzato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 In generale, la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.</p> <p>Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fabbricati;</li> <li>• aree fabbricabili;</li> <li>• terreni agricoli.</li> </ul> <p>L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il</p>



			<p>possesso.</p> <p>Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.</p> <p>Si computano in capo all'acquirente dell'immobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il giorno del trasferimento del possesso;</li> <li>• l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente.</li> </ul> <p>Il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale.</p> <p>L'importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all'unità di euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;</li> <li>• per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.</li> </ul> <p>Gli enti non commerciali possono compensare, in sede di versamento, l'eventuale credito maturato nei confronti del Comune, risultante dalle dichiarazioni presentate</p>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).</p> <p>Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.</p> <p>La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.</p> <p>Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.</p>

			<p>I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie operano una ritenuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 26% sugli interessi ed altri proventi;</li> <li>• del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;</li> <li>• del 26% sugli altri redditi di capitale.</li> </ul> <p>Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, di cui all'art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;</li> <li>• le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito.</p> <p>Il contribuente determina la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;</li> <li>• l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai</li> </ul>

			<p>beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</li> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2024
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 18.3.2024
<b>17 giugno</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.</p> <p>L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS ex ENPALS	Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei

			lavoratori sportivi (FPSP)
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;</li> <li>• è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;</li> <li>• è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).</li> </ul> <p>Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare</p>
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro	Versamento contributi INPS	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno determinato i contributi INPS in base alle retribuzioni convenzionali fissate per l'anno 2023 (quindi in difformità rispetto alle istruzioni impartite dall'Istituto di previdenza con la circ. 25.3.2024 n. 49) possono regolarizzare tali periodi senza l'aggravio di oneri aggiuntivi.</p> <p>Le retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale</p>
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro	Contributi INPS	<p>Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese</p>

			<p>precedente.</p> <p>Al Fondo sono iscritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo;</li> <li>• gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.</li> </ul> <p>L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore</p>
<b>17 giugno</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;</li> <li>• i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.</li> </ul> <p>Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.</p> <p>L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);</li> <li>• 25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.</li> </ul> <p>Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>Sono previste anche le seguenti agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aliquote contributive ai fini previdenziali si</li> </ul>

			<p>applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento Imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori.</p> <p>L'imposta è applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;</li> <li>• solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta precedente</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	CAF, Professionisti, Sostituti d'imposta	Modello 730	<p>Termine, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul>

			<p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.</p> <p>La scadenza ordinaria del 15.6.2024, cadendo di sabato, slitta a lunedì 17.6.2024.</p>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li> <li>• in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li> <li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Enti non commerciali	IVA	<p>Termine per annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato).</li> </ul> <p>Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</p>
<b>17 giugno</b>	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<p>Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta, effettuate nel mese di maggio.</p> <p>I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e,</p>

			<p>conseguentemente, sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;</li> <li>• versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.</li> </ul> <p>Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;</li> <li>• per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;</li> <li>• per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. 14/2015, § 7)</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Pescatori autonomi	Contributi INPS pescatori autonomi	<p>Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.</p> <p>I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L.250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa</p>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento imposta	<p>Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva</p>



		<p>sostitutiva premi di produttività</p>	<p>dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p> <p>Per le somme erogate nel corso dell'anno 2024, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.</p> <p>Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);</li> <li>• titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;</li> <li>• nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.</li> </ul> <p>L'importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi</p>
<p><b>17 giugno</b></p>	<p>Sostituti d'imposta</p>	<p>Versamento ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.</p> <p>Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.</p> <p>L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura</p>

			<p>del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;</li> <li>• 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;</li> <li>• 25% in ogni altro caso.</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p> <p>Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;</li> <li>• se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;</li> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.</li> </ul> <p>La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle</li> </ul>

			<p>provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).</li> </ul> <p>L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti</p>
<b>17 giugno</b>	Ragionieri	Contributi Cassa Ragionieri	<p>Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi minimi. La contribuzione minima, il cui importo varia in funzione dello status dell'iscritto, è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contributo soggettivo;</li> <li>• contributo soggettivo supplementare;</li> <li>• contributo integrativo;</li> <li>• contributo di maternità</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%</p>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di maggio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i sostituti d'imposta effettuano il versamento</li> </ul>

			<p>delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;</li> <li>• il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).</p> <p>I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta</p>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2024</p>
<b>17 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Ravvedimento operoso ritenute alla fonte	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di febbraio, la cui scadenza del termine era il 18.3.2024</p>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della quarta rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine del 18.3.2024 (il termine ordinario del 16.3.2024, cadendo di sabato, slitta al lunedì successivo).</p> <p>Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può</p>

			<p>essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).</p> <p>Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre</p>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al mese di maggio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di aprile, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.</p> <p>I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;</li> <li>• possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</li> </ul> <p>Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'imposta da versare non è superiore a 100</li> </ul>

			<p>euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";</li> <li>• presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;</li> <li>• sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni</p>
<b>17 giugno</b>	Imprese	Versamento imposta sugli intrattenimenti	<p>Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.</li> </ul> <p>Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;</li> <li>• forfetizzazione della detrazione;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;</li> <li>• versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti</li> </ul>
<b>17 giugno</b>	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	<p>Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.</p> <p>Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;</li> <li>• relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, operati in qualità di sostituti d’imposta;</li> <li>• relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010.</li> </ul> <p>La sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019</p>
<b>17 giugno</b>	Banche, Intermediari finanziari, Poste,	Versamento imposta sostitutiva	Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime

	<p>Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie</p>	<p>capital gain</p>	<p>di "risparmio amministrato".</p> <p>Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;</li> <li>• la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;</li> <li>• la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.</li> </ul> <p>L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.</p> <p>Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;</li> <li>• anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.</li> </ul> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.</p> <p>Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al</p>
--	--	---------------------	--



			<p>26%.</p> <p>Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnando la relativa documentazione, anche in copia;</li> <li>• oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.</li> </ul> <p>Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari</p>
<b>17 giugno</b>	Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Versamento imposta sostitutiva capital gain	<p>Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.</p> <p>Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.</p> <p>Le caratteristiche di questo regime sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;</li> <li>• la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;</li> <li>• l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;</li> <li>• la determinazione algebrica del risultato netto</li> </ul>

			<p>assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;</li> <li>• l'esclusione dal monitoraggio fiscale.</li> </ul> <p>Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;</li> <li>• ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.</li> </ul> <p>L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16 febbraio dell'anno successivo;</li> <li>• entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.</li> </ul> <p>L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie</p>
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2024
<b>17 giugno</b>	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2024
<b>17</b>	Soggetti che	Contributi INPS	Termine entro il quale effettuare il versamento

<b>giugno</b>	hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Gestione separata	dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
<b>17 giugno</b>	Banche	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta. Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti
<b>17 giugno</b>	Notai, Persone fisiche	Versamento Tobin tax	Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa: ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti; <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;</li> <li>• alle "operazioni ad alta frequenza",</li> <li>• effettuati nel mese precedente.</li> </ul> I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni
<b>17 giugno</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. I contributi sono a carico:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'impresa mandataria (2/3);</li> <li>• dell'incaricato (1/3).</li> </ul> <p>L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.</p> <p>Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore</p>
<b>20 giugno</b>	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inizio periodo della prestazione in modalità agile;</li> <li>• proroga.</li> </ul> <p>In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo</p>
<b>20 giugno</b>	Agenzie di somministrazione	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.</p> <p>In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;</li> <li>• l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;</li> <li>• la trasferimento del lavoratore in missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;</li> <li>• la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;</li> <li>• la cessazione anticipata della missione</li> </ul>
<b>20</b>	Datori di lavoro	Comunicazioni	Termine entro il quale il datore di lavoro, anche

<b>giugno</b>	marittimo	obbligatorie	<p>per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.</p> <p>Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione di cessazione della gente di mare;</li> <li>• comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;</li> <li>• comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;</li> <li>• comunicazione unica.</li> </ul> <p>La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.</p> <p>L'obbligo riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli armatori;</li> <li>• le società di armamento</li> </ul>
<b>20 giugno</b>	Committenti di prestazioni di lavoro	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali.</p> <p>Il DM 23.2.2022 ha definito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;</li> <li>• lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della</li> </ul>

			prestazione. Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
<b>20 giugno</b>	Imprese	Contributo CONAI	Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di maggio 2024. La dichiarazione può essere presentata con periodicità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;</li> <li>• trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;</li> <li>• mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</li> </ul> È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale
<b>20 giugno</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per convocare l'assemblea di approvazione del bilancio ex artt. 2366 co. 3 e 2479-bis co. 1 c.c. Tale adempimento è da effettuarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (28.6.2024). Si specifica che nelle Srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza (Cass. SS.UU.

			<p>14.10.2013 n. 23218), mentre per le Spa e le Sapa si fa riferimento alla data di ricevimento dell'avviso.</p> <p>La scadenza indica l'ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2364 co. 2 c.c., fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata</p>
<b>25 giugno</b>	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli</li> </ul>
<b>25 giugno</b>	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dirigenti;</li> <li>• i quadri e gli impiegati agricoli.</li> </ul> <p>Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza.</p> <p>Le aliquote da applicare sono pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);</li> <li>• 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).</li> </ul> <p>Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi</p>
<b>25 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni</li> </ul>

			<p>intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</li> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul>
--	--	--	--



			<p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>25 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile e maggio.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);</li> <li>• acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.</li> </ul> <p>Gli elenchi sono trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di</li> </ul>

			<p>operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul> <p>La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;</li> <li>• se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.</li> </ul> <p>In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
<b>25 giugno</b>	Datori di lavoro	Contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono versare l'ultima rata dei contributi ENPAIA sospesi.</p> <p>La sospensione riguardava i soggetti che, alla data dell'1.5.2023, avevano sede legale o sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione e indicati nel DL 61/2023.</p> <p>I contributi sospesi sono quelli che ricadono nel periodo dall'1.5.2023 al 25.10.2023.</p> <p>La ripresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è fissata al 25.11.2023, in un'unica soluzione;</li> <li>• ovvero a rate, fino a un massimo di otto rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data</li> </ul>
<b>28</b>	Consulenti del	Contributi	Termine entro il quale i consulenti del lavoro

<b>giugno</b>	lavoro	ENPACL	dovranno versare la seconda rata del contributo soggettivo minimo dovuto all'ENPACL
<b>28 giugno</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;</li> <li>• pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.</li> </ul> <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Si precisa che i soggetti che hanno optato per il versamento in 20 rate possono effettuare il versamento della rata in esame entro l'1.7.2024</p>
<b>28 giugno</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di maggio 2024, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;</li> <li>• i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.</li> </ul> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 29.2.2008, n. 31934, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Con riferimento al mese di giugno, cadendo il 30.6.2024 di domenica, il termine è anticipato al 28.6.2024.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>28 giugno</b>	Concessionari di apparecchi da	Versamento prelievo erariale	<p>Terzo versamento del PREU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo contabile maggio-giugno;</li> </ul>

	gioco	unico (PREU)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio-febbraio.</li> </ul> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS.</p> <p>In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli</p>
<b>28 giugno</b>	Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie	Comunicazione all'Anagrafe tributaria	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di maggio 2024.</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.</p> <p>Con riferimento al mese di giugno, cadendo il 30.6.2024 di domenica, il termine è anticipato al 28.6.2024.</p> <p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese</p>
<b>28 giugno</b>	Imprese	Erogazioni pubbliche	<p>Termine ultimo, per i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o</li> </ul>

			<p>aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>Il termine per l'adempimento coincide con quello previsto per l'approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il termine scade il 28.6.2024</p>
<b>28 giugno</b>	Società di capitali	Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio	Termine ultimo, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per l'approvazione dei bilanci
<b>30 giugno</b>	Persone fisiche	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i nuclei familiari possono presentare domanda di assegno unico e universale e ottenere le mensilità arretrate dal mese di marzo. Per le domande presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, senza la possibilità di recuperare gli arretrati
<b>30 giugno</b>	Persone fisiche	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i nuclei familiari possono presentare l'ISEE beneficiando così degli arretrati dell'assegno unico a partire dal mese di marzo
<b>30 giugno</b>	Persone fisiche	Canone RAI	Termine, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale, per presentare all'Agenzia delle Entrate l'autocertificazione, con effetto per il secondo semestre 2024, riguardante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• la non detenzione, da parte di alcun</li> </ul>

			componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento"
<b>30 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>30 giugno</b>	Pensionati	Domanda all'INPS	Termine entro il quale i titolari di prestazioni assistenziali devono presentare la dichiarazione di responsabilità per continuare a fruire della prestazione
<b>30 giugno</b>	Titolari di partita IVA	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per versare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021;</li> <li>• la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;</li> <li>• fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo</li> </ul>
<b>30 giugno</b>	Imprese	Versamento imposta sostitutiva	Termine, per gli imprenditori individuali, per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (pari al 40%) ai fini dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali. La prima rata (pari al 60%) è versata entro il 30.11.2023. I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio

			<p>dell'impresa.</p> <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro</p>
<b>30 giugno</b>	Banche	Versamento una tantum	<p>Termine, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per versare l'imposta straordinaria per il 2023, nella misura pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024;</li> <li>• che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2022.</li> </ul> <p>L'ammontare dell'imposta straordinaria non può in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• essere superiore allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale;</li> <li>• con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2023.</li> </ul> <p>In luogo del versamento dell'imposta straordinaria, è possibile destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso all'1.1.2024, un importo dell'imposta maggiorato, pari a 2,5 volte il valore dell'imposta, a una riserva non distribuibile.</p> <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• soggetti che hanno approvato il bilancio entro il 31.5.2023;</li> <li>• soggetti che non hanno approvato il bilancio entro il 31.5.2023 sussistendone l'obbligo</li> </ul>
<b>30 giugno</b>	Persone fisiche	Versamento imposta	Termine per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva del 14% ai fini della

		sostitutiva	<p>rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all'1.1.2023.</p> <p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore normale delle cripto-attività, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023;</li> <li>• a condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</li> </ul> <p>Il regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività</p>
<b>30 giugno</b>	Enti non commerciali, Persone fisiche, Società semplici	Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili), posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Per la rideterminazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, entro il termine del 30.6.2024 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;</li> <li>• del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, è possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</li> </ul> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle</p>



			<p>partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 30.6.2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'intero suo ammontare;</li> <li>• ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo</li> </ul>
<b>30 giugno</b>	Datori di lavoro	Fruizione ferie	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro devono far fruire ai propri dipendenti le ferie maturate nel corso dell'anno 2022.</p> <p>Il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• due devono essere fruito in maniera continuativa nel corso dell'anno di maturazione;</li> <li>• le restanti due settimane devono essere fruito nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.</li> </ul> <p>La mancata fruizione comporta l'obbligo di versamento dei contributi sul compenso ferie non godute. Nel caso in cui, successivamente al versamento dei contributi, il lavoratore fruisca delle ferie, il datore di lavoro potrà procedere al recupero attraverso conguaglio</p>
<b>30 giugno</b>	Lavoratori	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale i lavoratori con la qualifica di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) o di direttore tecnico e istruttore presso società sportive, già iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, potranno esercitare la facoltà di opzione per il mantenimento del predetto regime previdenziale</p>
<b>30 giugno</b>	Lavoratori	Domanda all'INPS	<p>Termine entro il quale è possibile presentare una domanda di deroga con effetto retroattivo per i lavoratori trasfrontalieri che effettuano la prestazione da remoto ai fini della legislazione sociale applicabile.</p>

			<p>In particolare, la domanda di deroga è presentabile soltanto qualora si verifichi una delle situazioni espressamente previste dall'Accordo Quadro sull'applicazione dell'art. 16 § 1 del regolamento Ce n. 883/2004.</p> <p>Le situazioni che possono dare luogo alla presentazione della richiesta retroattiva sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi;</li> <li>• la richiesta è presentata entro il 30.6.2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi (per l'Italia le domande di deroga con effetto retroattivo, presentabili entro il 30.6.2024, possono riguardare soltanto periodi successivi all'1.1.2024).</li> </ul> <p>In ogni caso, condizione imprescindibile è che nel periodo oggetto della domanda i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il domicilio</p>
<b>30 giugno</b>	Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive	Comunicazioni obbligatorie	<p>Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.</p> <p>I citati dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;</li> <li>• devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p>Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico</p>
<b>30 giugno</b>	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di	Registrazione LUL	Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente.

	lavoro		<p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.</p> <p>Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle presenze;</li> <li>• alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.</li> </ul> <p>L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico.</p> <p>Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);</li> <li>• a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);</li> <li>• su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.</li> </ul> <p>Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria</p>
<b>30 giugno</b>	Sostituti d'imposta	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021;</li> <li>• la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;</li> <li>• fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo</li> </ul>
<b>30 giugno</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	<p>Termine per versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sesta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021;</li> <li>• la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le</li> </ul>

			<p>dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fruendo del c.d. "ravvedimento operoso speciale", ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo</li> </ul>
<b>30 giugno</b>	Datori di lavoro	Comunicazione all'INPS	<p>Termine entro il quale le aziende devono trasmettere l'elenco degli elementi accessori da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'INPS.</p> <p>Le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spettare con continuità;</li> <li>• essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;</li> <li>• essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;</li> <li>• trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali)</li> </ul>
<b>30 giugno</b>	Concessionari di apparecchi da gioco	Versamento prelievo erariale unico (PREU)	<p>Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.</p> <p>La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.</p> <p>Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme</p>

			dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci
<b>30 giugno</b>	Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Definizione delle pendenze tributarie	Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi, al fine di regolarizzare l'omesso o carente versamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle rate successive alla prima (inclusa l'ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi, quali l'accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97), l'acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97), la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);</li> <li>• della totalità delle somme o della prima rata, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92)</li> </ul>
<b>30 giugno</b>	Associazioni e società sportive dilettantistiche	Adempimenti documentali	Termine per adeguare gli Statuti alla nuova disciplina prevista dal DLgs. 36/2021. Le modifiche statutarie obbligatorie effettuate entro il termine del 30.6.2024 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall'imposta di registro
<b>30 giugno</b>	Imprese	Adempimenti documentali	Termine, per i soggetti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta di ricerca e sviluppo ma non hanno ancora pagato tutte le somme o la prima rata, per revocare la domanda
<b>30 giugno</b>	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non soggetti ad accisa;</li> <li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul> L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di

			dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro. Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione
<b>30 giugno</b>	Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone	Versamento	Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai tributi, ad eccezione dell’IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;</li> <li>• nella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.</li> </ul> I contribuenti possono versare gli importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in un’unica soluzione entro il 30.11.2023;</li> <li>• mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023.</li> </ul> Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale)

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo”** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *“il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti